

Articolo 10

(Accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi)

1. L'accreditamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale, è un percorso volto al miglioramento della qualità del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture e i servizi che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditati:

- a) strutture e servizi pubblici;
- b) enti e organismi a carattere non lucrativo;
- c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità, come definiti nei Titoli II e III del presente regolamento.

3. L'accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- a) erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- b) partecipare all'istruttoria pubblica per la coprogettazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) entrare nell'elenco dei soggetti fornitori per i quali i Comuni e/o l'Ambito Sociale possano erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto dei servizi.

L'accreditamento può costituire elemento ulteriore di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento mediante appalto di servizi a soggetti terzi, secondo quanto disposto dai Comuni e/o dall'Ambito Sociale nel rispettivo regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.

4. L'accreditamento non costituisce, in capo ai Comuni o all'Ambito Sociale, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.

Articolo 11

(Requisiti e modalità per l'accreditamento)

1. L'accreditamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, dal Comune e/o dall'Ambito Sociale, ciascuno per l'attuazione e l'erogazione dei rispettivi servizi di competenza, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II del presente regolamento;
- b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo triennio precedente la data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socio-assistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accreditamento;
- c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- d) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione determinarsi in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi ed organizzativi:

- a) presenza di tutte le figure professionali necessarie per l'erogazione dei servizi, secondo il rapporto operatori /utenti previsto dalla normativa in materia, in possesso di idonei titoli;
- b) presenza di funzioni organizzative diversificate: coordinatore, responsabile del servizio, supervisore della qualità del servizio;
- c) indicazione nella carta dei servizi delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;
- d) esistenza di procedure di supervisione (tempi, modalità e attività);
- e) esistenza di procedure di coordinamento (tempi, modalità e attività);
- f) esistenza di un sistema di gestione, valutazione/autovalutazione e miglioramento della qualità sia erogata che percepita, secondo gli strumenti previsti nella carta dei servizi;
- g) definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, anche mediante l'adozione della cartella utente.

3. Il Comune e/o l'Ambito Sociale competente per l'accreditamento delle strutture sono quelli sul cui territorio insiste la struttura stessa.

4. Il Comune e/o l'Ambito Sociale competente per l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi, sono quelli ove ha la sede operativa il soggetto erogatore.

Articolo 12

(Procedure per l'accreditamento)

1. La procedura di accreditamento è attivata su istanza del legale rappresentante del o dei soggetti interessati di cui all'articolo 10, comma 2, da inoltrare al Comune e/o all'Ambito Sociale competente, rispettivamente presso il Comune e/o l'Ambito in cui insiste la struttura, ovvero presso il Comune e/o l'Ambito Sociale ove ricade la sede operativa del servizio, come stabilito all'articolo 11, commi 4 e 5. L'accreditamento in ogni caso ha valore sull'intero territorio regionale.

2. I Comuni e/o l'Ambito Sociale competente verificano la sussistenza delle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11. La procedura è conclusa con provvedimento del Comune e/o dell'Ambito Sociale competente, all'uopo assunto dal responsabile del servizio competente, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso inutilmente il quale l'accreditamento si intende concesso.

3. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 2.

4. Il Comune e/o l'Ambito Sociale trasmettono al Servizio regionale competente il provvedimento di accreditamento, entro

quindici giorni dalla sua adozione, ai fini della iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati.

5. Il Comune e/o l'Ambito Sociale svolgono verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento con cadenza annuale e ne comunicano l'esito al Servizio regionale competente.

6. Sono fatti salvi i rapporti instaurati o da instaurarsi con le strutture e i soggetti erogatori di servizi già in possesso del provvedimento di accreditamento rilasciato in data antecedente la pubblicazione del presente regolamento, ovvero ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 251 del 12 novembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.